



Città di Vibo Valentia
(Provincia di Vibo Valentia)

Commissione Straordinaria di Liquidazione

nominata con D.P.R. del 18 novembre 2013 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267
89900 - Piazza Martiri dell'Ungheria - P.I. 00302030796

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 24

OGGETTO : Istanza prot. gen. n. 14602 del 28/03/2014 (reg. int. O.S.L. n. 633) prodotta dall'Avv. Domenico Marchese residente in Via Argentaria, 7 - Vibo Valentia. Ammissione parziale alla massa passiva.

L'anno duemilasedici, il giorno ventitre, del mese di febbraio, alle ore 15,15, nella sede municipale del Comune di Vibo Valentia, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Vibo Valentia nominata con D.P.R. del 18 novembre 2013, ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, nelle persone dei signori:

		<i>presente</i>	<i>assente</i>
Dott.ssa Carla Caruso	<i>componente</i>	X	
Dott. Andrea Casiglia	<i>componente</i>	X	
Dott. Domenico Piccione	<i>componente</i>	X	

per trattare l'argomento in oggetto.

Svolge le funzioni verbalizzanti la Dott.ssa Adriana Teti.

La Commissione straordinaria di liquidazione

VISTA l'istanza di ammissione alla massa passiva acquisita al prot. gen. n. 14602 del 28/03/2014 (reg. int. O.S.L. n. 633) prodotta dall'Avv. Domenico Marchese residente in Via Argentaria, 7 - Vibo Valentia, relativa a credito professionale di € 20.190,88, IVA e CAP compresi, vantato per attività defensionale nel giudizio davanti alla Corte d'Appello di Catanzaro ed € 3.404,36, IVA e CAP compresi, per attività defensionale davanti alla Corte di Cassazione tra il Comune di Vibo Valentia e Petrucci Emanuela + 6 - Cooperativa Ausonia per complessivi € 23.595,24;

ESPLETATA la relativa istruttoria ed eseguite le necessarie verifiche contabili nonché vista l'attestazione di cui all'art. 254 del TUEL, rilasciata dalla Dirigente del competente Settore dott.ssa Adriana Teti, da cui si evince che l'importo inerente il credito vantato in realtà ascende ad € 14.396,98, IVA e CAP compresi, al lordo della ritenuta d'acconto, per il giudizio davanti alla Corte d'Appello di Catanzaro, rideterminato applicando per tutte le attività la sola tariffa del 1994 di cui al D.M. n. 585/1994, e ad € 1.854,99, IVA e CAP compresi, per le competenze relative alla fase davanti alla Corte di Cassazione, in quanto, dalla parcella di € 3.404,36, allegata all'istanza, deve essere detratto l'acconto di € 1.549,37, già pagato dal Comune con mandato n. 2212 del 10 aprile 2006;

DATO ATTO che, con nota racc. a.r. prot. gen. n. 49813 del 3 novembre 2015, questa Commissione, non ravvisando i presupposti per l'inserimento nella massa passiva dell'importo totale richiesto nell'istanza di cui all'oggetto ha comunicato il motivato preavviso di parziale diniego dell'accoglimento della stessa, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 s.m.i. e art. 3 DPR 184/06;



Adriana Teti

DATO ATTO che nei termini previsti di legge l'Avv. Domenico Marchese ha comunicato le proprie osservazioni relative al parziale accoglimento dell'istanza di cui all'oggetto e cioè che "convegno sulla correttezza di quanto da Voi osservato in merito alla indicazione dei diritti, che andavano conteggiati tutti giusta tariffa forense DM n. 585/1994. Per ciò che attiene agli onorari rilevo che la Corte di Cassazione con la sentenza 29880/2008 ha statuito che in caso di successione di tariffe professionali forensi, gli onorari di avvocato devono essere liquidati in riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale. Orbene, nella fattispecie in esame la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, che reca la data del 13 maggio 2003, venne depositata soltanto il 4 marzo 2004. Il ricorso per la cassazione della sentenza stessa venne notificato soltanto in data 19 aprile 2005. E' evidente, pertanto, che l'opera complessiva di quella fase di giudizio non può ritenersi ultimata fintanto che la relativa sentenza era suscettibile di impugnazione, permanendo la necessità di attenderne il passaggio in giudicato onde darne comunicazione al Comune di Vibo Valentia per le determinazioni successive. L'opera professionale della fase di appello, pertanto, non può ritenersi ultimata prima della data del 19 aprile 2005 ossia di notifica del ricorso per cassazione. Gli onorari, pertanto, non possono che essere calcolati giusta tariffa forense DM 137/2004 vigente al momento del completamento dell'opera complessiva";

VALUTATE le osservazioni suddette;

RITENUTO, tuttavia, di confermare l'esito dell'istruttoria alla luce della degli atti e delle attestazioni prodotte e per le seguenti ulteriori argomentazioni: il momento in cui l'opera professionale viene condotta a termine coincide, in caso di attività difensiva prestata per un giudizio di merito, con l'esaurimento del giudizio stesso, coincidente con il deposito della sentenza. Così Cass. Civ. n. 5426/2005, che sul punto si è specificamente soffermata: "In caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va fatta in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione.....". Il momento in cui la fase di merito sia da considerarsi esaurita coincide, al più tardi, con il deposito della sentenza, nella fattispecie avvenuto il 4 marzo 2004, ossia prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 127/04, avvenuta il 2 giugno 2004, e non può farsi quindi riferimento a tale ultimo D.M. per la liquidazione delle voci relative all'attività difensiva prestata nel giudizio concluso con sentenza del 4 marzo 2004. Inoltre, e ovviamente, la liquidazione giudiziale delle spese di lite è stata fatta dal Giudice dell'appello facendo riferimento alla tariffa del 1994 e non a quella del 2004, non ancora in vigore. Infine, le "voci" per le attività successive alla sentenza di merito finalizzate alla sua esecuzione, anche nel caso in cui fosse pendente il termine per l'impugnazione non figuravano, nel vigore del sistema tariffario utilizzato per la liquidazione dei compensi degli avvocati (poi superato dal sistema dei parametri), nella parte di tabella dedicata al processo di cognizione (parte I), ma nella II parte, dedicata al processo di esecuzione, e ciò a conferma del fatto che il deposito della sentenza segna la fine della fase di merito;

RICHIAMATI pertanto gli estremi dell'istanza e dell'esito dell'istruttoria come esposti nella seguente tabella:

Reg. gen.	Reg. Int. OSL	Denominazione	Causale	Importo richiesto	Importo lordo ammesso	Importo lordo non ammesso
n.14602 del 28/03/2014	n. 633	Avv. Domenico Marchese residente in Via Argentaria, 7 - Vibo Valentia	Credito relativo al giudizio davanti alla Corte d'Appello di Catanzaro e davanti alla Corte di Cassazione tra il Comune di Vibo Valentia e Petrucci Emanuela + 6 - Cooperativa Ausonia	€ 23.595,24 IVA e CAP compresi	€ 15.946,35 IVA e CAP compresi	€ 7.648,89

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

1) DI AMMETTERE PARZIALMENTE l'istanza in oggetto alla massa passiva dell'Ente per complessive € 15.946,35, IVA e CAP compresi, al lordo della ritenuta d'acconto, per le motivazioni esplicitate in narrativa, che qui si richiamano;

2) **DI COMUNICARE** la presente deliberazione ai sensi dell'art. 9, comma 4 del DPR 378/93 all'Avv. Domenico Marchese residente in Via Argentaria, 7 - Vibo Valentia.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DPR 24/08/1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, a cura del personale di supporto alla Commissione straordinaria di liquidazione.

La Commissione straordinaria di liquidazione

F.to Il Presidente-dott.ssa Carla Caruso

F.to Il Commissario-dott.Andrea Casiglia

F.to Il Commissario-dott. Domenico Piccione

F.to Il Segretario verbalizzante
dott.ssa Adriana Teti

